



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48573

Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Revoca della patente di guida - Presupposti - Precedente condanna inflitta per reato diverso - Applicabilità - Esclusione.

La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista dall'art. 186, comma 7, C.d.S. (e, in forza del richiamo ivi contenuto, anche dall'art. 187, comma 8, C.d.S.), a carico di chi, essendosi reso responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, risulti essere stato già condannato, per il medesimo reato, nei due anni precedenti, non può trovare applicazione nel caso in cui la precedente condanna sia stata inflitta per un reato diverso, ancorchè rientrante fra gli altri previsti dai citati articoli; quale, in particolare, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48573) [RIV-1402P116] Art. 186, 187 cs

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – A. P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 7 febbraio 2013, con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato allo stesso la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, c.d.s, essendosi il P. rifiutato (una volta fermato alla guida della propria autovettura) di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Fatto commesso in Brescia il 5 aprile 2009.

Deduce il ricorrente l'erronea applicazione della legge penale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, rilevando come il giudice a quo avesse illegittimamente applicato a suo carico la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, atteso che, a mente dell'art. 186, comma 7, c.d.s. (espressamente richiamato dall'art. 187, comma 8, c.d.s. con riguardo al caso di specie), tale sanzione troverebbe applicazione nei soli casi in cui il trasgressore abbia riportato condanna nei due anni precedenti "per il medesimo reato", laddove, nel caso di specie, il P. aveva riportato una precedente condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, comma 2, e 187 c.d.s.), e non già per l'ipotesi criminosa del "rifiuto" di sottoporsi all'accertamento richiamato dall'art. 187, comma, c.d.s..

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, della quale ha invocato l'eliminazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Il ricorso è fondato.



La questione posta in rilievo dall'odierno ricorrente attiene all'interpretazione dell'espressione normativa contenuta nell'art. 186, comma 7, c.d.s. (direttamente richiamata, ai fini dell'odierno giudizio, dall'art. 187, comma 8, c.d.s.) laddove è previsto che, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti "per il medesimo reato", è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

3- Com'è noto, con il D.L. n. 117/2007, convertito dalla L. n. 160/2007, la fattispecie del rifiuto di sottoporsi all'accertamento relativo al tasso alcolemico era stata depenalizzata e sanzionata solo in via amministrativa. A seguito delle modifiche successivamente introdotte al codice della strada dal D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2008, la fattispecie in esame è stata nuovamente criminalizzata, atteso che l'art. 186, comma 7, c.d.s. prevede espressamente l'applicazione "delle pene di cui al comma 2, lett. c)", dell'articolo ora citato, per il caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.

Si osserva, inoltre, che il testo dell'art. 186, comma 7, c.d.s., come modificato dal D.L. n. 92/2008, prevede che la condanna comporti: la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni; la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione; e la revoca della patente di guida, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il "medesimo reato".

Orbene, le considerazioni ora svolte sulle recenti modifiche legislative che hanno interessato l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (in questa sede rilevanti - occorre ripetere - per la parificazione espressamente operata, *quoad poenam*, dall'art. 187, comma 8, c.d.s. che determina il trattamento sanzionatorio del reato previsto da tale fonte con riferimento a quello di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s.) inducono ad apprezzare l'autonoma rilevanza della fattispecie del rifiuto di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s., rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall'art. 186, comma 2, c.d.s., riguardanti le diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza, per il caso in cui risultino accertati determinati valori alcolemici.

Conseguentemente, deve ritenersi che il riferimento operato dal legislatore nel quarto periodo dell'art. 186, comma 7, c.d.s., alla condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti per il "medesimo reato" - implicante la revoca della patente di guida - riguardi unicamente l'ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del "rifiuto", compiutamente disciplinata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s. (e, correlativamente, di cui all'art. 187, comma 8, c.d.s.).

A sostegno dell'esposto convincimento, converrà considerare come questa Suprema Corte abbia da tempo chiarito che pure le diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, previste dall'art. 186, comma 2, c.d.s., a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 117/2007, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2007 - oggetto poi di ulteriori modifiche - integrano autonome fattispecie incriminatrici, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (Cass. Sez. IV, n. 7305/2009, Rv. 242869).



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 3 -

Deve, pertanto, ritenersi che la condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, debba riguardare, non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (di cui agli artt. 186, comma 2, o 187 c.d.s.), bensì, specificamente, il "medesimo reato" disciplinato dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 186, comma 7, o 187, comma 8, c.d.s., cioè a dire, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ivi descritti (v. sul punto Cass., Sez. IV, n. 13548/2013, Rv. 254753).

Le considerazioni che precedono impongono, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida; statuizione che va eliminata.

E invero, il giudice procedente ha erroneamente ritenuto applicabile la sanzione della revoca della patente di guida, nei confronti dell'imputato P., il quale ha riportato condanna nei due anni precedenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ex artt. 187, comma 2, e 187 c.d.s., e non già per l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento de quo, sanzionata dall'art. 187, comma 8, c.d.s..

Poiché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da sei mesi a due anni (necessariamente conseguente all'accertamento del reato de quo), comporta l'esercizio di poteri discrezionali demandati in via esclusiva al giudice del merito, si dispone il rinvio degli atti al Tribunale di Brescia, per la determinazione della durata della predetta sanzione amministrativa.

Per questi motivi la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida; revoca che elimina. Rinvia al Tribunale di Brescia per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida. **(Cass. Pen., Sez. IV, 04 dicembre 2013, n. 48573) [RIV-1402P116] Art. 186, 187 cs**